

STATUTO

**UNIONE SABINA SANITAS-
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA GIOTTO 2

Numero REA: RI - 206305

Codice fiscale: 01253590572

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" Repertorio n. 37541 Raccolta n. 23527

STATUTO
TITOLO I

1. Denominazione.

E' costituita una società cooperativa denominata: "UNIONE SABINA SANITAS - Società cooperativa sociale a R.L.", con sede in Rieti.

2. Norme applicabili.

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera (eventualmente: ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori);
- 2) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di cui al d.lgs 24 marzo 2006, n. 155, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 3) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, sulla società a responsabilità limitata.
- 4) - le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 in quanto compatibili ai sensi dell'art. 1 comma 4 del suddetto decreto.

3. Scopo mutualistico della cooperativa di lavoro per servizi sociali.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di via sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei

servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorati-

va prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Quanto ai soci fruitori la cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci operatori i servizi sociali che costituiscono l'oggetto dell'attività della cooperativa.

4. Scopo mutualistico della cooperativa di solidarietà sociale.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381; facendo conseguire sia ai soci operatori che a terzi beni e servizi di particolare rilevanza sociale a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci e dei terzi suddetti. La cooperativa persegue quindi, unitamente all'interesse dei soci operatori, utenti e fruitori dei servizi sociali, finalità generali di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

5. Mutualità prevalente nella cooperativa di solidarietà sociale.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-

mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

6. Mutualità prevalente nella cooperativa di lavoro per servizi sociali.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorchè non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

7. Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale (eventualmente: evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori nel conseguimento dell'oggetto sociale);
- i criteri seguiti per la: distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

8. Oggetto sociale.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

* La fornitura di servizi sanitari dedicati alla cura, alla riabilitazione fisioterapica, infermieristica, l'assistenza e tutti i servizi che in generale sono necessaria al manteni-

mento del benessere fisico e psichico dei pazienti e delle persone in generale, sia nelle strutture operative (sede e succursali) sia domiciliari;

- La gestione di centri operativi specializzati e provvisti di adeguate attrezzature per il ricevimento e la cura dei pazienti;
- La promozione di iniziative di studio, formazione e informazione, aggiornamento professionale anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici;
- Servizi di medicina e Telemedicina;
- Servizi di pulizia e di igienizzazione di ambienti interni, esterni e ambienti speciali come ambulatori e sale operatorie;
- Raccolta, gestione, trasporto, stoccaggio, differenziazione, smaltimento, sfruttamento dei rifiuti, compresi rifiuti pericolosi e speciali, anche e soprattutto in ambito sanitario e derivati dall'attività sanitaria.
- Attività ambulatoriale sanitaria nei limiti delle competenze e delle prescrizioni di legge, sia in sede che domiciliare;
- Consulenza sanitaria e intermediazione fra le necessità del paziente e le strutture e/o le figure professionali più adeguate;
- Assistenza domiciliare fidata, fornitura di badanti, infermieri, fisioterapisti e più in generale del personale medico / sanitario necessario alla cura della persona.
- Case di Riposo per anziani, case famiglia, residenze sanitarie assistenziali, alloggi assistenziali e più in generale ogni struttura che può essere finalizzata ad ospitare, accogliere e assistere persone, sia in salute che malate, nei limiti e nel rispetto delle normative previste dalla legge.
- Servizi di assistenza domiciliare: diretta o mediante convenzioni, agli anziani, handicappati, disabili e minori, medico-infermieristica, sociale, educativa, psicologica, gli stessi servizi ai pazienti appena dimessi dagli ospedali;
- Gestire servizi per l'attività scolastica, parascolastica, extrascolastica e interscolastica, servizi culturali, ricreativi e sportivi per gli alunni, servizi socio psico pedagogici di orientamento scolastico e professionale;
- Spazi gioco e ludoteche, animazione per bambini con finalità educative e ricreative, centri estivi per minori e soggiorni estivi per minori, centri di aggregazione giovanile;
- Iniziative di sostegno alla genitorialità;
- Manifestazioni, eventi culturali, dibattiti, conferenze e corsi rivolti ai minori, alle famiglie e agli adulti;
- Servizi di assistenza scolastica e trasporto alunni, compresa la gestione di istituti, scuole materne, colonie estive, Asili nido, nidi-famiglia e di ogni luogo dedicato all'infanzia;
- organizzare e coordinare gruppi di volontari nei servizi sociali, in quello sanitario, in quello ambientale - culturale sport e tempo libero, servizi di igiene, pulizia e tutti

gli altri servizi di custodia e manutenzione di edifici pub-

blici e privati, derattizzazione, gestire e/o organizzare qualsivoglia attività imprenditoriale o culturale volta al reinserimento del disagiato secondo le disposizioni di legge;

- **servizi di assistenza a cittadini stranieri;**
- **attività di progettazione rivolte al settore pubblico e privato, autonome o in convenzione con enti pubblici o privati;**
- **ideare e gestire servizi di assistenza, tutele ed affido di minori a rischio;**
- **realizzare e gestire sportelli per l'informazione socio culturale e l'inserimento occupazionale;**
- **istituire e/o gestire centri diurni per tutte le categorie del disagio (disabili fisici, disagiati psichici, ex tossicodipendenti, cittadini stranieri, minori a rischio, anziani, ex detenuti, etc.);**
- **prendere in affitto o in gestione le strutture esistenti nel patrimonio comunale, provinciale, regionale e/o statale.**

La cooperativa potrà avvalersi di agevolazioni e provvidenze creditizie da parte di enti pubblici e privati, siano essi locali che regionali, nonché nazionali e/o internazionali e di tutte le agevolazioni previste per l'occupazione giovanile. Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali, finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. La società in ogni caso non potrà svolgere attività di intermediazione immobiliare e finanziaria, di gestione fiduciaria e di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico.

TITOLO II

9. Capitale e soci

Il capitale sociale è variabile ed è suddiviso in quote di partecipazione, ciascuna del valore di nominali euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi). Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni

d'opera o di servizi a favore della società.

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa:

c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la proprie attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci. I criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività sociale sono disciplinati da apposito regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, nel derogare a tale principio dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono altresì essere soci soggetti che, volontariamente, senza retribuzione, condividendo lo spirito di solidarietà che anima la cooperativa, mettono a disposizione la propria attività di lavoro per favorire il conseguimento delle finalità sociali.

Tali soci, che non potranno mai superare la metà del numero complessivo di tutti i soci, saranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Possono inoltre partecipare alla cooperativa enti privati e pubblici, comprese le persone giuridiche previste dall'art. 11 della legge 381/91, e dall'art. 4 comma 1 del Dlgs 117/17 in grado di favorire, anche attraverso la sottoscrizione di capitale sociale, il raggiungimento degli scopi sociali.

Viste le vigenti disposizioni di legge, è consentita infine l'ammissione a socio di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società e, comunque, in misura non superiore a quella consentita dalla legge.

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un tratta-

mento economico e normativo non inferiore a quello previsto

dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

L'impresa sociale dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio, sociale.

Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

10. Ammissione nuovi soci

Chi intende essere ammessa come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e nascita;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui criteri al precedente art. 9, delibera sulla domanda secondo non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro Soci, dopo che il nuovo ammesso avrà effettuato i

versamenti.

Se i versamenti non verranno effettuati entro e non oltre un mese, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione.

La circolazione delle partecipazioni dei soci cooperatori può avvenire, con effetto nei confronti della cooperativa, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della società medesima, nel momento della iscrizione nel libro soci, a norma dell'art. 2470, comma 1, del codice civile.

La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della società, nei confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'autorizzazione degli amministratori può essere anche successiva alla conclusione del contratto di cessione.

Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità degli amministratori. E' fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al socio che intende alienare altro acquirente gradito.

Contro la deliberazione di diniego il socio cooperatore può in ogni caso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione ai sensi dell'art. 2530 c.c.. E' comunque fatta salva la possibilità per il socio alienante di denunciare eventuali irregolarità all'autorità di vigilanza, per i provvedimenti previsti dall'art. 2545-sexiesdecies c.c.. Le tutele sopra indicate non competono all'aspirante acquirente della partecipazione sociale.

La società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a seguito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata come sopra, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti per divenire socio cooperatore. Purchè sussista quest'ultima

condizione, l'iscrizione nel libro soci implica autorizzazione tacita del trasferimento della partecipazione sociale.

In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente liberate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dalla data di cessione della partecipazione sociale; è esclusa ogni responsabilità solidale del cessionario.

A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto. L'autorizzazione degli amministratori vale comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche in via definitiva, del rapporto mutualistico.

Il presente articolo si applica anche alle cessioni a favore di soci cooperatori, ed alla costituzione di diritti reali sulle partecipazioni sociali, in quanto ammissibili.

Il presente articolo può essere modificato dall'assemblea dei soci, anche introducendo il divieto assoluto di cessione delle partecipazioni sociali, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

11. Obblighi e diritti dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

o del capitale sottoscritto;

o della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese

di istruttoria della domanda di ammissione;

o del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

o all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

12. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

13. Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) quando abbia raggiunto l'età del pensionamento, in caso di invalidità o il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso del socio consegue la risoluzione dell'eventuale rapporto di lavoro autonomo o subordinato instaurato con la Cooperativa.

Al recesso si applica la disciplina di cui all'art. 2532 c.c..

14. Esclusione del socio

L'esclusione del socio cooperatore viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il socio cooperatore:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno delle deliberazioni regolamentari adottate dagli organi sociali;
- b) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- c) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;
- d) tenga una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla società;
- e) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, contro il patrimonio o la persona, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecu-

zione del rapporto.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di esclusione del socio consegue la dell'eventuale rapporto di lavoro autonomo o subordinato instaurato con la cooperativa. All'esclusione si applica la disciplina di cui all'art. 2533 c.C..

15. Liquidazione delle quote

I soci cooperatori receduti ed esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente ai sensi dei successivi articoli dello Statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità nel precedente comma, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio nel corso del quale si sia verificata la morte.

I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre un anno dalla cessazione del rapporto sociale.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote delle quali non sarà richiesto il rimborso suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva legale.

TITOLO II ORGANI SOCIALI

16. Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci (ove istituito).

17. Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i cooperatori con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi (ove esistente il collegio sindacale).

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione ed in

aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

18. Assemblea.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente anche entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale della Cooperativa, l'assemblea si potrà riunire in alternativa al termine indicato al primo comma entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci cooperatori.

In questi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se lo dovesse ritenere utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina l'eventuale misura dei gettoni di presenza da corrisponderli agli amministratori per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci qualora l'organo sia costituito;
- 4) approva i regolamenti interni;
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi il diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sono valide le assemblee totalitarie ai sensi e per gli effetti dell'art. 2366 del c.c..

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza di quest'ultimo dalla persona designata dall'Assemblea. Il Presidente provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal

Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata riunita in sede straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria devono essere illustrati nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria, è regolarmente costituito quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi il diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti su gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione della Società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i non soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

19. Diritto di voto

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano o per divisione.

Ogni socio lavoratore o volontario ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta o delle azioni nominative possedute.

I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta, ad un massimo di cinque.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di dieci soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea ed essere conservate fra gli atti sociali.

20. Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, eletti tra le persone iscritte nel Libro soci, che va da 3 a 7 (da tre a sette).

Potranno essere eletti a comporre il consiglio di amministrazione anche non soci o soci volontari, nei limiti di cui all'art. 2542 c.c..

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli Amministratori non hanno diritto a compenso, spetta comunque loro il rimborso delle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle mansioni.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, qualora istituito determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati al svolgere incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità e quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Esso delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti.

Alle adunanze del Consiglio debbono essere invitati i Sindaci Effettivi, qualora sia previsto l'organo di controllo.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ed amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Società.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Spetta per tanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio consuntivo ed eventualmente preventivo;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) deliberare e concedere avalli cambiali, fidejussioni ed ogni altra qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché favore di altre Cooperative;
- e) conferisce procure speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) assumere o licenziare il personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per

quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, sono riservati all'Assemblea generale;

i) deliberare sull'affiliazione.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

21. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado giurisdizionale.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice-Presidente o ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice presidente.

22. Il Collegio sindacale

Nei casi obbligatoriamente previsti dalla legge o quando lo stabilisca l'Assemblea, la gestione sociale sarà sottoposta al controllo di un Collegio Sindacale, costituito nelle forme di legge e con le modalità indicate dal c.c.. Ai sensi del decreto legislativo 112 del 2017, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, si procederà con le maggioranze ordinarie assembleari alla nomina un Revisore, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese della nomina del Collegio sindacale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

24. Patrimonio sociale e quote

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto, detenute dai soci cooperatori;
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di gestione e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate

dai soci ai sensi dei precedenti articoli;

- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge;
- h) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni nominative sottoscritte e delle azioni di partecipazione cooperativa.

Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e non possono essere distribuite fra i soci cooperatori durante la vita sociale, né all'atto del suo scioglimento. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o posta certificata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

TITOLI V

BILANCI

25. Bilancio, Utili, Perdite e Riserve

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza.

Per l'ente in oggetto vi è totale assenza dello scopo di lucro soggettivo in quanto esso destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi al netto di tutte le spese e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta

per cento);

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura del 3% (tre per cento);

c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolati dall'ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall'assemblea e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato, nei limiti indicati dall'art. 3 comma 3 dlgs 112/2017;

e) alle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

f) ad eventuale riserva straordinaria;

g) ai fini mutualistici.

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato, nella lettera b), che la totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

Si applicano tutti i divieti e gli obblighi di cui all'art 2514 c.c., ed in particolare:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

26. Bilancio sociale

Annualmente viene redatto il Bilancio sociale seguendo le Linee guida emanate dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 seguendo le stesse procedure previste dal precedente articolo.

27. Controllo dei soci e coinvolgimento e controllo dei lavoratori

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti

di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi al-

l'amministrazione. Per poter esercitare tale diritto i soci dovranno far pervenire all'Organo amministrativo una richiesta scritta a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale 8 (otto) giorni prima e tra una richiesta e l'altra devono passare almeno 3 (tre) mesi, al fine di evitare attività ostruzionistiche.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità Contro amministratori.

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

28. Scioglimento della società

La Società si scioglie oltre per i casi previsti dalla legge:

- a) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- b) per la perdita del capitale sociale;
- c) per deliberazione assembleare;
- d) per la dichiarazione di fallimento liquidazione.

La società può essere sciolta con provvedimento dell'autorità governativa. In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati - deve essere devoluto ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge n. 59 del 1992.

Quando lo scioglimento sia deliberato dall'assemblea dei soci, questa nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio, rimasto

dopo esaurita la liquidazione, agli scopi di cui al precedente comma.

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

29. Rinvio di legge

Per tutta quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nel regolamento interno, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

30. Controversie

Ogni controversia nascente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché promossa da o nei confronti di amministratori, componenti degli organi di controllo interno, revisori o liquidatori, in relazione all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 2010 e successive modifiche. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del foro di Rieti.

Firmato:

Agostina Mollichella

Fiorella Patrizi

Cristina Grillo

Giulia Longo

Giuseppina Casazza notaio vi è l'impronta del sigillo.

Io sottoscritta dott.ssa Giuseppina CASAZZA, Notaio in Rieti,
certifico che la presente copia su supporto informatico è
conforme all'originale cartaceo munito delle prescritte firme
conservato nella mia raccolta.

Rieti, 12 maggio 2025.

File firmato digitalmente dal Notaio Giuseppina Casazza